



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 66 del 30 Settembre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 Settembre 2024:

visto il deferimento n. 2012/870 pfi 23 24/PM/vdb a carico della Società A.S.D. MESAGNE CALCIO 2020 e del tesserato YAKAH Albert, per rispondere la prima a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Yakah Albert, così come riportati nel capo di incolpazione contenuto nell'atto di deferimento della Procura Federale: *“- violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 13.2.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Mesagne Calcio 2020, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere”*.

* * * * *

Con atto di deferimento n. 2012/870 pfi 23 24/PM/vdb la Procura Federale Interregionale ha richiesto al Tribunale Federale Territoriale di fissare l'udienza di discussione del procedimento disciplinare instaurato. All'udienza dibattimentale fissata per l'02/09/2024 compariva per la Procura Federale l'avv. Francesco Ronchi, il quale chiedeva l'applicazione della sanzione della squalifica per 4 giornate a carico del calciatore Yakah Albert, da scontarsi nel campionato di competenza e dell'ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Mesagne Calcio 2020.

Nessuno era presente per la Società ed il tesserato.

Preliminarmente occorre esaminare la posizione del calciatore Yakah Albert.

Dalla documentazione allegata al deferimento emerge in modo inequivoco che lo stesso ha commesso la violazione contestatagli.

In effetti, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Mesagne Calcio 2020 il detto calciatore, in data 13/04/2024, sottoscriveva dichiarazione con la quale attestava di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

Tale dichiarazione, però, è stata smentita dalla comunicazione inviata dalla Federazione Statunitense alla F.I.G.C. in data 20/02/2024 - che ha attestato l'avvenuto tesseramento del calciatore presso la società Twin City Fc.

Pertanto, non vi sono dubbi sulla sussistenza della violazione allo stesso contestata.

Per ciò che attiene la posizione della società A.S.D. Mesagne Calcio 2020, accertata la violazione del proprio tesserato, la disposizione dell'art. 6 – comma 2- del Codice di Giustizia Sportiva non lascia margini di interpretazione circa la responsabilità oggettiva ricadente sulla stessa.

Diversamente non può essere, poiché la responsabilità oggettiva delle Società trova fondamento nella salvaguardia delle finalità istituzionali dello sport e le medesime devono adottare tutte le misure più idonee a prevenire la possibilità di commissione di illeciti, scegliendo con accortezza i propri tesserati, proprio al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

La violazione contestata risulta ancor più pregnante, ove si consideri che l'ufficio Tesseramento della F.I.G.C. svolge, nei casi in cui le società lo richiedano, accertamenti preventivi presso Federazioni estere, finalizzati proprio a confermare/negare eventuali progressi tesseramenti dei calciatori presso le stesse (come da comunicazione in atti).

Il deferimento, pertanto, va accolto e vanno ritenute eque le richieste di sanzioni formulate dalla Procura Federale

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito reclamo in esame

DELIBERA

- 1) di comminare al calciatore Yakah Albert la sanzione della squalifica per 4 giornate;
- 2) di comminare alla società A.S.D Mesagne Calcio 2020 l'ammenda di € 500,00.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 30 Settembre 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 Settembre 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

- a) **deferimento n. 6011/1090 pfi23-24/PM/vdb/ag del 05/09/2024 a carico della società A.S.D. Soccer Stornara e dei tesserati Ciccorelli Pasquale e Di Martino Giuseppe Nicola.**

DELIBERA

- 1) di prendere atto che la società A.S.D. Soccer Stornara si è accordata con la Procura Federale per l'applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. – quantificando le sanzioni in un'ammenda di € 200,00 e nella penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025;
- 2) ai sensi dell'art. 127 comma 3 C.G.S., reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni, dichiara l'efficacia di tale accordo e commina alla società A.S.D. Soccer Stornara l'ammenda di € 200,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025;
- 3) di comminare al sig. Di Martino Giuseppe Nicola l'inibizione per mesi 3;
- 4) di comminare al sig. Ciccorelli Pasquale l'inibizione per mesi 3;

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 30 Settembre 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 30/09/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci